



COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME
Provincia di Trento

Prot. n. C_C194 – 2.1

Castello di Fiemme, 21.05.2025

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20) Numero di protocollo e data protocollazione inclusi nella segnatura di protocollo, nell'oggetto della PEC o in testa al documento.

OGGETTO: NOMINA CONSIGLIERI DELEGATI.

IL SINDACO

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2 e ss.mm.;;
Visto l'art. 24 dello Statuto comunale, approvato con delibera C.C. nr. 29 d.d. 22.08.2006 e ss.mm.;;

DECRETA

di nominare i **Consiglieri** Signori:

1. BONELLI Luigi, nato a Cavalese (TN) il 10.03.1968, Consigliere delegato per: agricoltura.
2. WEBER Daniele, nato a Cavalese (TN) il 17.08.1968, Consigliere delegato per: foreste.

Si dà atto che, in base allo Statuto comunale:

- i Consiglieri delegati partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al loro incarico;
- la struttura comunale collabora con gli stessi nell'espletamento dell'incarico attribuito.

Di dare atto che il presente decreto è pubblicato all'Albo telematico e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune.

Di esso, verrà data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta.

Il Sindaco
(Larger Marco)
documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

A norma dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, nr. 23 e s.m. avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;*
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*